

I decreti «Sostegni»

I Decreti «Sostegni»

DL. 41/2021 – L. 69/2021 E DL 73/2021

Le principali disposizioni in materia di lavoro

Relatore: CdL. Avv. Francesco Capaccio

I Decreti «Sostegni»


ROAD MAP

- LA NUOVA CASSA INTEGRAZIONE DEL DL. 73/2021 «SOSTEGNI-BIS»
- IL RAPPORTO FRA LA CASSA COVID-10 DEL D.L. «SOSTEGNI» ED IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
- INCENTIVI OCCUPAZIONALI AL 2021
- IL CONTRATTO DI ESPANSIONE
- IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

I Decreti «Sostegni»

Cassa integrazione e divieto di licenziamento

Sintesi dei provvedimenti cassa «pandemica»



Legge di Bilancio 2021

Cassa covid-19 anno 2021 (art. 1 comma 300)

12 settimane gratuite

01/01/21



31/03/21 – 30/06/21

periodo complessivo di calendario 12 (25) settimane e 5 giorni

L'EVENTUALE PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA (DL 137/20) E' IMPUTATO A DECONTO DELLE 12 SETTIMANE.

Decreto «Sostegni»

Cassa covid-19 anno 2021 (art. 8 c. 1 e 2 DL 41/2021)

13 settimane gratuite CIGO

28 settimane gratuite A.O./CIGD

01/04/21



30/06/21 – 31/12/21

Divieto di licenziamento CIGO fino al 30.06.2021, datori FIS/CIGD fino al 31.10.2021

Cassa post DL 73/2021

12 settimane L. 178/20
(fino al 31.03.21)

Datori Industriali

(art. 8 c. 1 DL
41/2021)

Art. 8 c. 1
DL 41/21

D. Lgs. 148/15

Art. 40 c. 1 DL
73/2021

Art. 40 c. 3 DL
73/2021

13 settimane dal
01.04-30.06.2021
(in continuità L.
178/10)

Integrale
applicazione (si
ctb. agg., si cont.,
si max cig)

(calo del 50% fra
1° sem. 2021 e 1°
sem. 2019)

Dal 01.07.21 al
31.12.2021
(sospensione e
riduzione)

NO ctb. agg.,
NO licenziamenti,
SI max cig

**Accordo
aziendale**, art. 51
d.lgs. 81/15

Causali art. 11 e
21 D.lgs. 148/15,
no ctb. add.le, Si
max. cig., **SI cont**
(?)

Solo riduzione
(media 80% -
singolo 90%)
**Mantenimento
occupazione**

26 settimane – dal
26.05.al
31.12.2021 - No
contingento

70% retribuz. (no
aumenti dei 6 mesi
prec.), No Max cig,
No ctb. add.le

Divieto di
licenziamento, no
cessazione, c.c.a,
fallimento

I Decreti «Sostegni»

CASSA PER DATORI NON INDUSTRIALI

(L. 178/2020 – DL 41/2021 convertito dalla L. 69/2021)

Art. 8 c. 2 e 2-bis DL Sostegni

12 settimane L. 178/20
(da 01.01.2021 a 30.06.21)

In continuità

40 settimane

+ 28 settimane

Dal 01.04.2021 al
31.12.2021

No contribuzione
addizionale

No licenziamenti
fino al 31.10.2021

Datori non
industriali

Assegno ordinario

Cassa in deroga

I Decreti «Sostegni»

Ulteriori interventi in materia di cassa integrazione

Art. 8 c. 2-bis e 3-bis introdotti dalla L. 69/2021

- ❑ 2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere **concessi in continuità** ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 178/2020.
- ❑ 3- *bis*. I termini di decadenza per **l'invio delle domande di accesso** ai trattamenti di integrazione salariali ed i termini di trasmissione dei **dati necessari per il pagamento** o per il saldo degli stessi, **scaduti nel periodo da 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.**

Proroga termini domande cassa integrazioni e SR41 (art. 11 comma 10-bis DL 183/2020 CONVERTITO L. 21/21): i termini di trasmissione delle domande e dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, **scaduti entro il 31.12.2020**, sono differiti al **31.03.2021**

*** **

LAVORATORI FRAGILI – no smart - (ART. 15): Si tutela prev.le (ricovero) dal 17/3/20 al 30/06/21 (Inps messaggio 1667 del 23 aprile 2021) – NO comparto

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO – DL 41/21 ART. 8 C. 9-10 E DL 73/21 ART. 40 C. 1-4-5

Dal 17 marzo 2020 al 30 giugno/31 ottobre/31 dicembre 2021

Sono sospese:

- Le procedure artt. 4 e 24 della L. 223/91 avviate dopo la data del 23/02/2020 (fino al 17/03/20)
- Le procedure ex art. 7 della L. 604/66

E' vietato:

- l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 L. 223/91
- Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (anche per sopravvenuta inabilità)

E' possibile licenziare per:

- Licenziamenti disciplinari
- Recesso per superamento del periodo di comporta
- Lavoratori in prova
- Recesso dei dirigenti (Tribunale di Roma – ordinanza 26/2/2021; sentenza n° 3605 del 19 aprile 2021)

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO NON OPERA

(DL 41/2021 ART. 8 C. 9 E 10 - DL 73/2021 – ART. 40 C. 5)

- ❑ LICENZIAMENTI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' (MESSA IN LIQUIDAZIONE SENZA CONTINUAZIONE, NE' CESSIONE –TOTALE O PARZIALE – DELL'IMPRESA)
- ❑ ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE (**DALLE** OO.SS. - INCENTIVO) – ADESIONE DEI SINGOLI LAVORATORI (NASPI) – va letta anche con il **contratto di espansione** (comma 5-bis art. 41 d.lgs. 148/2015)
- ❑ LICENZIAMENTI IN CASO DI FALLIMENTO (SALVO ESERCIZIO PROVVISORIO, CON ESCLUSIONE DEI RAMI NON COMPRESI NELL'ESERCIZIO PROVVISORIO)

Legge di Bilancio 2021

Accordo collettivo di superamento del divieto di licenziamento

«stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **di incentivo alla risoluzione** del rapporto di lavoro, limitatamente ai **lavoratori che aderiscono** al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del d.lgs. 22/2015»

Chiarimenti Inps

- ❑ Inps circolare 111/20 e messaggio 4464/2020: risoluzione consensuale, necessità di allegare gli accordi per Naspi;)
- ❑ messaggio 528/2021: codice uniemens cessazione «**2A**» + regolarizzazioni pregresse + ticket ingresso Naspi
- ❑ **Messaggio 689 del 17.02.2021:** l'accordo aziendale può essere sottoscritto anche da una sola sigla sindacale ai fini Naspi.

Licenziamenti collettivi


CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO – Anno 2021 –

	Licenziamento individuale	Licenziamento collettivo <u>no CIGS</u>	Licenziamento collettivo <u>CIGS</u>
Ticket annuo	0,41% * 1.227,55 euro= 503,28 euro	0,41% * 1.227,55 euro= 503,28 euro	0,82% * 1.227,55 euro= 1.006,59
Ticket mensile	503,28 euro / 12= 41,94 euro	503,28 euro / 12= 41,94 euro	1.006,59 euro / 12= 83,88 euro
Ticket triennale (accordo)	503,28 euro * 3= 1.509,84 euro	503,28 euro * 3= 1.509,84 euro	1,006,59 * 3= 3.019,77 euro
Ticket triennale (senza accordo)	503,28 euro * 3= 1.509,84 euro	503,28 euro * 9= 4.529,52 euro	1.006,59* 9= 9.059,31 euro

I Decreti «Sostegni»

I principali incentivi contributivi/economici al 2021

Principali agevolazioni al 2021 – post DL 73/21



Regime di sotto-contribuzione


REGIMI NATURALI DI SOTTO-CONTRIBUZIONE

- ✓ Apprendistato professionalizzante
- ✓ Apprendistato professionalizzante (senza limiti di età)


Corte di Appello Milano – 1075/2019 (Ottobre 2019)

Richiamando la sentenza della Cassazione n° **6428/2018** e gli orientamenti di prassi, **ML circolare 5/2008**, **nota 1677/16**, **Inps circolare 51/2008**, la contribuzione dell'apprendistato è «propria» e non si può assolutamente parlare di sgravio contributivo: di conseguenza, risultano **non applicabili i principi espressi dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006**, varati in **materia di regolarità contributiva**.

Legge di Bilancio 2021



ESONERI CONTRIBUTIVI, DAL 01.01.2018




Assunzioni agevolate

Lavoratori con disabilità	Misura dell'incentivo (Imponibile Inps del mese)	Tipologia contrattuale Durata del beneficio
Riduzione lavoro > 67%-79%	35%	Tempo indeterminato 36 mesi
Riduzione lavoro > 79%	70%	Tempo indeterminato 36 mesi
Intellettiva-psichica > 45%	70%	Tempo indeterminato 60 mesi Tempo determinato >12 mesi

Circolare Inps 99/2016.

- Nel limite del 75% dei costi ammissibili + incremento occupazionale (art. 33 Reg. 651/2014)
- Cumulo con benefici contributivi fino al 100% dei costi ammissibili (art. 8, c. 6, Reg. 651/2014)
- Il DPCM 21/11/2019 pubblicato lo scorso 13.01.2020 rifinanzia il fondo**

Legge di Bilancio 2021 – esonero assunti/trasformazione biennio 2021-2022



LEGGE DI BILANCIO 2021
ASSUNZIONE DI LAVORATRICI DONNE
ART. 1 C. 16 L. 178/2020 (ART. 4, CO. 11, L. N. 92/2012)

L. 178/2020 – art. 1 c. 16

- ❑ **assunzioni (non specifica se a T.D. ovvero T. IND, diversamente da comma 10) di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.**
- ❑ Le assunzioni di cui al comma 16 **devono comportare un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con **contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.** L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in **società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile **o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**
- ❑ Il beneficio **è concesso ai sensi della sezione 3.1** della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « **Quadro temporaneo** per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea.**

Legge di Bilancio 2021

ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI DONNE -(Circolare Inps 32 del 22 febbraio 2021)

- Datore di lavoro privato, anche somministrazione [compresi agricoli] – NO intermittenti e prestazioni di lavoro occasionale
- Aiuto di Stato, **in attesa autorizzazione UE**
- Riguarda l'assunzione **2021-2022** (anche a T.D e part-time) e la trasformazione (**di un precedente rapporto agevolato**) delle «donne svantaggiate»:
 - ✓ **over 50 + disoccupate da almeno 12 mesi**
 - ✓ di qualsiasi età residenti in territori svantaggiati o settori economici disparità di genere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
 - ✓ Di qualsiasi età e ovunque residenti prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
- «impiego regolarmente retribuito» - DM 17 ottobre 2017
- Il requisito dell'impiego deve sussistere **al momento di assunzione** e non in quello della proroga o trasformazione
- Durata TD: 12 mesi, T.IND e trasformazioni: 18 mesi (complessivi).
- Misura: 100% ctb. Inps (calcolo decontribuzione) ed Inail – massimale 6.000 annui (riproporzionato part-time) -
- Va rispettato L. 296/06 art. 1 c. 1175 (Durc, CCNL e altri di Legge) e art. 31 d.lgs. 150/15 + incremento occupazionale netto (utilizzatore) + temporary framework
- Cumulo consentito tranne espresso divieto e la sequenza di cumulabilità è quella temporale**

Legge di Bilancio 2021

DECONTRIBUZIONE SUD 2021

(Circolare Inps 33 del 22 febbraio 2021 e messaggio 831 del 25 febbraio 2021)

- Datore di lavoro privato [no agricoli e domestici] con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – Esclusione vedi punto 2 circolare + imprese operanti nel settore finanziario
- La UE, con decisione C(2021) 1220 finale del 18.02.2021, ha autorizzato fino al 31.12.2021
- Concessione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (per i periodi successivi altre indicazioni)
- Confermato il codice di autorizzazione «OL» solo se sede legale differente da quella/e operativa/e rientranti nelle 8 regioni decontribuite
- Per la somministrazione si deve vedere la **sede legale dell'agenzia** di somministrazione
- L'agevolazione non ha natura di «incentivo all'assunzione» e **non** è soggetta alle previsioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2015
- E' un aiuto di Stato - temporary framework – importo non superiore a 1.800.000; imprese non in difficoltà (art. 2 punto 18) Reg. UE 651/2014) alla data del 31.12.2019 (tranne micro o piccole imprese); concessione entro il 31.12.2021
- Tipo incentivo «ACAS», Ente finanziatore «H00», Agevolazione «L540» (correnti) e «L543» (arretrati 01/2021 – **Unimens competenza febbraio scadente il 31/03/2021**)
- Calendario sfasato: nel codice «L543» (<ImportoArrIncentivo>) si potrà indicare gli importi sia 01/21 che 02/21 e quindi Uniemens **competenza** 02/21 (31/03/21) che 03/21 (30/04/21) – mess. 831/2021

Legge di Bilancio 2021

DECONTRIBUZIONE SUD 2021

-Entità dell'esonero-

- 30% della contribuzione Inps a carico del datore di lavoro [no INAIL] – fino al 31.12.2025
 - Dal 01.01.2026 al 31.12.2027 = 20%
 - Dal 01.01.2028 al 31.12.2029 = 10%
- Al momento manca autorizzazione da parte dell'UE -**
- Non soggetta a sgravio la contribuzione Inps relativa a
 - ✓ Contribuzione TFR al Fondo Tesoreria (L. 296/2006 art. 1 c. 755)
 - ✓ Contribuzione Fondi cassa integrazione – contrattuali, FSBA, FIS (artt. 26, 27, 29 d.lgs. 148/2015)
 - ✓ Contribuzione settore aereo e aeroportuale
 - ✓ Contribuzione 0,30% per finanziamento dei Fondi interprofessionali
 - La decontribuzione è cumulabile con altri esoneri e riduzioni **sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione –**
 - Cumulabile con L. 205/2017**
 - Opera in via residuale, cioè calcolata sulla parte non esonerata ad altro titolo**

DL 73/2021 -

DECONTRIBUZIONE SETTORE TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO

(Art. 43 DL «Sostegni-*bis*»)

- Datore di lavoro privato settore turismo, stabilimenti termali e commercio è riconosciuto, nei limiti dei contributi a loro carico, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento dei contributi previdenziali (NO Inail), fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
- Per coloro che beneficiano si applica, fino al 31 dicembre 2021, il divieto di licenziamento con le eccezioni solite
- La violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca del beneficio e la impossibilità di presentare domanda di cassa integrazione
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive.
- Temporary framework e **in attesa di autorizzazione UE**

Legge di Bilancio 2021

NO CASSA – L. 178/2020 art. 1 c. 306(Circolare Inps 30 del 19 febbraio 2021)

- Datore di lavoro privato [NO agricoli] che abbiano fatto cassa covid-19 nel mese di maggio e/o giugno 2020
- Aiuto di Stato, **in attesa autorizzazione UE**
- Stessa matricola aziendale della cig (05-06/20)
- Misura: pari alla contribuzione a carico del datore (calcolata come per decontribuzione) non versata in relazione alle ore cassa dei mesi di maggio e/o giugno 2020 fruibile entro il **31.03.21**– NO INAIL -
- Va rispettato L. 296/06 art. 1 c. 1175 (Durc, CCNL e altri di Legge) + divieto di licenziamento + temporary framework
- Cumulo consentito tranne divieto espresso e la sequenza di cumulabilità è quella temporale**
- Non è cumulabile con la decontribuzione – al termine delle 8 settimane può riprendere la decontribuzione**
- No L. 178/2020 – art. 1 c. 10, 11, NO L. 205/2017, Si L. 92712, Si L. 68/99, Si L. 178/2020 – art. 1 c. 16 (**solo se laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile**)

Cumulabilità agevolazioni – Tabella riepilogativa

Agevolazione	Art. 4 L. 92/12	L. 205/17	Decontribuzione	Economici: disabili, Naspi
L. 92/2012 – art. 4	===	(1)	SI (2) (4)	SI (4)
L. 205/2017 – art. 1 c. 100	(3) (1)	===	SI (2)	SI (3)
Giovani L. 178/20 c. 10-15	(7) (1) NO c. 16 (7)	===	NO (7)	Non precisato (3-5??)
Donne L. 178/20 c. 16	===		SI (4)	SI (5), entro ctb datore
No Cassa L. 178/20 c. 306	SI (6) SI c. 16, fino 6K anno (6)	NO (6) NO c. 10-11 (6)	NO (6), riprende al termine	SI (6)

(1) La trasformazione di un T.D. (L. 92/12) può beneficiare della L. 205/17 (Circolare 40/2018 p. 7)

(2) Circolare Inps 122/2020 p. 6 - (3) Circolare Inps 57/2020 p. 6 - (4) Circolare Inps 33/2021 p. 6

(5) Circolare Inps 32/2021 p. 8 - (6) Circolare Inps 30/2021 p. 6 - (7) Circolare Inps 56/2021 p. 8

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Normativa interna

```
graph LR; A[Normativa interna] --- B[Art. 31 d.lgs. 150/2015]; A --- C[Art. 1 Legge 296/2006, commi 1175-1176]; A --- D[Rispetto «sostanziale» della parte economico-normativa del CCNL (INL circolari 7-9/2019 e 2/2020)];
```

Art. 31 d.lgs. 150/2015

Art. 1 Legge 296/2006, commi 1175-1176

Rispetto «sostanziale» della parte economico-normativa del CCNL (INL circolari 7-9/2019 e 2/2020)

Cumulabilità agevolazioni

PRINCIPI GENERALI

- ❑ Ai fini della determinazione e durata si computano sia i periodi diretti che indiretti (in somministrazione) con riferimento al medesimo lavoratore (art. 31 c. 2 d. lgs. 150/2015)
- ❑ **La compilazione del campo «agevolazioni» modello UNILAV non è *condicio sine qua non* per usufruire delle agevolazioni – L'omessa o erronea indicazione non incide sul diritto ai benefici. L'inoltro tardivo produce la perdita di quella parte di incentivo tra la decorrenza dell'assunzione e la data di inoltro tardivo del modello UNILAV - (Art. 31 c. 3, d.lgs. 150/2015; Circolare Inps 137/2012)**
- ❑ Le agevolazioni contributive si sommano (di norma) con quelle di natura economica, nei limiti della contribuzione totale datoriale (Circolare 175/2013 p. 5, Naspi; Circ. 99/2016, disabili)

NORMATIVA EUROPEA/INTERNA

Decreto Ministeriale 17/10/2017 (abroga DM 20/03/2013)

chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei/dodici mesi:

- coloro che negli ultimi sei/dodici mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di **lavoro subordinato** della **durata** di almeno sei/dodici mesi;
- coloro che negli ultimi sei/dodici mesi hanno svolto attività lavorativa in forma **autonoma o parasubordinata** dalla quale derivi un **reddito** che corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 [detrazioni personali] del TUIR (4.800,00-8.145,32)

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 19 d.lgs. 150/2015 (stato di disoccupazione)

- ❑ Sono considerati disoccupati i soggetti **privi di impiego** che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Lo stato di disoccupazione è **sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato** (indifferente se è a termine o indeterminato) **di durata fino a sei mesi** [scatta solo se non vi è la conservazione dello stato di disoccupazione, DL 4/2019]
- ❑ **Art. 4 c. 15 -quater D.L. 4/19**: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui **reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (circ. ANPAL 1/2019)

Il periodo di disoccupazione si calcola a giorni a partire da quello di rilascio della DID fino al giorno precedente la revoca (1 anno= 365 gg.; 6 mesi=180 gg. + 1 g.)

La valutazione è effettuata in termini prospettici (idoneità potenziale a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia) ed è effettuata automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro.

STTAO DI DISOCCUPAZIONE

STATO DI DISOCCUPAZIONE – Circolare ANPAL 1/2019

La norma interviene a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (articolo 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpl con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015).

Pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni citate (D.Lgs. 150/2015 -art. 19 e DL 4/2019-L. 26/2019 -art. 4 c. 15-*quater*) comporta che:

sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che

rilasciano la DID

e che **alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:**

non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

STATO DI DISOCCUPAZIONE

CONSERVAZIONE STATUS DI DISOCCUPATO

Art. 4, c. 15-quater, DL 4/19 – Circolare ANPAL 1/2019

ATTIVITA' DI LAVORO	REDDITO RELATIVO (prospettico)
Lavoro subordinato/co.co.co	8.145 euro
Lavoro autonomo	4.800 euro
Plurime attività lavorative (subordinate e autonome)	<input type="checkbox"/> 8.145 euro (per attività dipendente/co.co.co) <input type="checkbox"/> 4.800 euro (per lavoro autonomo) <input type="checkbox"/> 8.145 euro (per la somma di tutti i redditi)

I Decreti «Sostegni»

Gli interventi sui contratti

Contratto di espansione

CONTRATTO DI ESPANSIONE – Art. 41 d. lgs. 148/2015, modificato da L. 178/20 art. 1 c. 349 e DL 73/2021 art. 39 – Circolare Inps 48/2021

- Prorogato per 2021 (in via sperimentale, introdotto fino al 2020)
- Ridotto, solo per il 2021, a ~~500~~ il limite dimensionale [ora 100 da DL 73/21]
- Solo 2021** i datori > ~~250~~ 100 – comma 5-bis, introdotto dalla L. 178/2020 - **solo** per lo scioglimento dei lavoratori entro i 60 mesi – quindi no assunzione di nuovi lavoratori
- Uscita anticipata, su base volontaria, dei lavoratori a cui mancano non più di 60 mesi alla pensione di vecchiaia o anticipata (in quest'ultimo caso, il datore deve pagare la contribuzione mancante meno la figurativa Naspi)

Di norma (no ipotesi comma 5-bis) – art. 41 del d.lgs. 148/2015

- Riqualficazione del personale in azienda + assunzione nuovo personale sostitutivo
- Durata: 18 mesi
- Riduzione: media (di tutti i dipendenti) 30%, per singolo anche 100%
- Presupposto: contratto collettivo stipulato con OO.SS. ovvero RSA/RSU c/o il ML

DL 73/2021 – «SOSTEGNI-BIS»

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE – DL. 73/21 art. 41

- Dal **01.07.2021** al **31.10.2021** assunzione a **tempo indeterminato** di **disoccupati** (art. 19 d.lgs. 150/2015)
- Forma scritta *ad probationem*
- Definizione di un **progetto individuale di inserimento**, con il consenso del lavoratore, finalizzato a far acquisire le competenze per il nuovo contesto lavorativo. **Durata di 6 mesi.**
- Al **termine del periodo di inserimento** il datore **può recedere *ad nutum***, salvo 2118 c.c. - In caso di mancato recesso, prosegue
- Benefici per datori privati** (no agricoli e domestici): **per 6 mesi 100% ctb. datoriali Inps (no INAIL) max €/anno 6.000 riproporzionato su base mensile (€ 500,00)** – Ferma aliquota di computo prestazioni pensionistiche – CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI DOPO I 6 MESI
- Ulteriori requisiti (DURC, art. 31 D.lgs. 150/15): 1) No g.m.o e collettivi nei 6 mesi precedenti (stessa U.P.); 2) **mantenimento durante e al termine dell'inserimento**; 3) no g.m.o. e collettivi altri lavoratori (stessa U.P, stesso livello e categoria legale) per i 6 mesi successivi [Casi 2) e 3): REVOCA]
- In caso di dimissioni OK per la parte di rapporto** – Trattasi di incentivo **DOTE (c. 7)**
- Temporary framework – ATTESA U.E.